

# **TI\_GERICHTE 15.2008.53 vom 27. November 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-11-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2008.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2008.53)

FR: TI\_GERICHTE 15.2008.53 du 27 novembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 15.2008.53 del 27 novembre 2008

## **Regeste**

Pignoramenti di redditi. Accertamenti. Comportamento dell'Ufficio in caso di dubbio sulle dichiarazioni dell'escusso e/o di sua moglie. Minimo di esistenza. Premi di assicurazione vita, responsabilità civile stabili e mobilio

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

#### **E. 1.1**

Di conseguenza, il provvedimento 16 giugno 2008 dell'CO 1 è modificato, nel senso che il pignoramento dei redditi del ricorrente è limitato all'importo eccedente la propria quota del minimo di esistenza comune (determinato in fr. 4'401.13), quota che l'Ufficio determinerà nel modo indicato al considerando 3 .

#### **E. 1.2**

Gli atti sono retrocessi all'Ufficio affinché si determini nel modo indicato ai considerandi 3, 5 e 6. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – avv. RA 2, \_\_\_\_\_; – avv. RA 1, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

### **E. 2**

aprile 2007 dell'autorità di vigilanza di Basilea-Città, BISchK 2007, 249 ss.). Sotto questo aspetto, il ricorso dev'essere accolto e, come proposto dal ricorrente, gli atti vanno retrocessi all'Ufficio affinché stabilisca l'entità dei redditi da egli percepiti nel 2008 e la quota pignorabile degli stessi, secondo le indicazioni esposte nei seguenti considerandi.

### **E. 3**

Nei casi come quelli in esame in cui l'importo dei redditi dell'escusso fluttua da un mese all'altro, l'Ufficio deve in linea di massima pignorarne la parte che eccede il suo minimo di esistenza (vonder Mühl, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 50 ad art. 93; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 33 ad art. 93). La determinazione esatta del reddito dell'escusso, nonché di quello del suo coniuge in vista della definizione delle reciproche quote di partecipazione al sostentamento comune, potrà avvenire solo alla fine del mese di riferimento, al più tardi al termine dell'anno di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). A questo proposito, va ricordato che il debitore che dichiara di non avere alcun reddito o redditi comunque insufficienti rispetto al suo tenore di vita deve indicare e dimostrare all'ufficio di esecuzione da dove provengono e in che modo (indennità di disoccupazione, assistenza sociale) si procuri le disponibilità necessarie per il suo sostentamento; in particolare, se l'escusso ha dichiarato di vivere grazie ad aiuti di terzi, l'Ufficio deve esigere ch'egli dimostri da chi li riceve e sotto che forma. Altre ricerche di redditi, la cui esistenza si fonda su presunzioni dell'escutente non confortate da indizi concreti e facilmente verificabili, non possono essere imposte all'Ufficio ma spettano al creditore (sentenza 2 aprile 2007 dell'autorità di vigilanza di Basilea-Città, BLSchK 2007, 249 ss.).

### **E. 3.1**

Nel caso di specie, l'Ufficio citerà l'escusso per un nuovo interrogatorio, onde dissipare i legittimi dubbi sulle sue passate dichiarazioni nonché sulle attestazioni sottoscritte dalla moglie a nome delle società PI 3 e PI 4 (sulla legittimità di tale misura, cfr. il caso analogo di cui alla DTF 106 III 14, con. 2). Dopo avergli ricordato il suo obbligo d'informazione e le conseguenze penali in caso d'inosservanza (art. 323 n. 2 CP) e/o di frode nel pignoramento (art. 163 n. 1 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), l'Ufficio chiederà all'escusso, segnatamente: – d'indicare tutti i redditi da lui percepiti dal 16 giugno 2008 (data dell'unico pignoramento fruttuoso) nonché l'identità di chi glieli ha versati; – di precisare il tipo di relazione giuridico (contratto di mandato, di lavoro o di altro tipo) ch'egli intrattiene con le società PI 3 e PI 4 e le sue condizioni di remunerazione, producendo se del caso i relativi contratti; – di precisare se i contratti di "collaborazione professionale" del 9 dicembre 2003 agli atti sono o no tuttora in vigore nonché il motivo per il quale è considerato per l'AVS un dipendente di queste società; – d'indicare se svolge attività di gestione in queste società e se ne detiene azioni; – di confermare di essere stato amministratore delle società \_\_\_\_\_ SA, \_\_\_\_\_ SA e \_\_\_\_\_ SA, ora cancellate dal registro di commercio, la cui sede era in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, ovvero allo stesso indirizzo delle società PI 3, PI 4 e M. \_\_\_\_\_ SA, di cui sua moglie è ora amministratrice unica; – di precisare quali sono i titoli indicati nella dichiarazione fiscale 2006 (per un valore di fr. 23'000.--), se gli appartengono e se sono tuttora in suo possesso o se li ha ceduti, quando e a chi; – di dichiarare se lavora o ha lavorato per le società M. \_\_\_\_\_ SA e/o C. \_\_\_\_\_ SA, quando e con quale compenso finanziario; – di spiegare a cosa si riferiscono gli importi di fr. 6'900.-- del 3/8/2007, di fr. 4'200.-- del 31/10/2007 e di fr. 5'800.-- dell'8/2/2008 accreditati su ordine di C. \_\_\_\_\_ SA sul conto UBS n. \_\_\_\_\_ aperto congiuntamente dai coniugi (cfr. estratto UBS allegato al verbale interno di pignoramento del 1/4/2008); – di spiegare perché in occasione del suo interrogatorio dell'11/11/2005 egli ha dichiarato di percepire redditi mensili di fr. 1'000.-- e sua moglie di fr. 800.--, mentre ha dichiarato fiscalmente per l'anno 2005 un reddito di fr. 76'200.--, pari a fr. 6'350.--/mese; – di spiegare perché in occasione del suo interrogatorio dell'8/1/2007 egli ha dichiarato di percepire redditi mensili di fr. 2'200.-- e

sua moglie di fr. 200.--, mentre dal doc. C da lui prodotto con il ricorso risulta che nel 2007 ha percepito redditi per complessivi fr. 21'600 (pari a 1'800.--/mese) e sua moglie per fr. 60'300 (pari a fr. 5'025.--/mese), e nel 2006 ha dichiarato fiscalmente un reddito complessivo di fr. 77'645 (pari a fr. 6'470.--); – d'indicare a chi e da chi sono state versate le provvigioni per fr. 15'000.-- menzionate nella dichiarazione fiscale 2006; – d'indicare la provenienza dei mezzi finanziari con quali egli, il 27 marzo 2007, ha estinto le esecuzioni n. 545'426 e 545'235, pagando all'Ufficio oltre fr. 15'000.--; – di precisare l'identità delle persone che lo aiutano finanziariamente, nonché d'indicare e di dimostrare la forma e l'entità di tali aiuti.

### **E. 3.2**

L'Ufficio citerà inoltre anche la moglie dell'escusso per un nuovo interrogatorio, e dopo averle ricordato il suo obbligo d'informazione, quale moglie dell'escusso e amministratrice delle summenzionate società (art. 91 cpv. 4 LEF), e le conseguenze penali in caso d'inosservanza (art. 324 n. 5 CP) e/o di frode nel pignoramento (art. 163 n. 2 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), le chiederà, segnatamente: – d'indicare tutti i redditi da lei percepiti dal 16 giugno 2008 (data dell'unico pignoramento fruttuoso) nonché l'identità di chi glieli ha versati; – di precisare qual è la sua formazione professionale e quali sono le proprie mansioni in seno alle società PI 3, PI 4 e M. \_\_\_\_\_ e le sue condizioni di remunerazione, producendo se del caso i relativi contratti; – di spiegare per quale motivo ha ricevuto nel 2007 da PI 3 provvigioni per fr. 35'000.-- e se ha ne ha percepito anche nel 2005 e nel 2006, e per quale importo; – di precisare il tipo di relazione giuridica ed economica intrattenuta dalle società che amministra con suo marito; – di dichiarare se lavora o ha lavorato per la società C \_\_\_\_\_ SA, quando e con quale compenso finanziario.

### **E. 3.3**

Sulla base delle risposte e delle prove fornite dai coniugi RI 1, l'Ufficio deciderà se sono necessarie eventuali altre misure istruttorie, quale ad esempio l'assunzione della contabilità delle società amministrate dalla moglie, ciò che però sarebbe ipotizzabile solo qualora vi fossero indizi concreti e manifesti che l'escusso ne sia l'azionista di maggioranza o comunque le controlla in fatto. In ogni caso, si ricorda che né l'ufficio d'esecuzione né l'autorità di vigilanza sono competenti per statuire sull'esistenza e l'importo di un credito pignorato. Qualora, dopo l'interrogatorio dell'escusso e l'assunzione delle determinazioni del terzo debitore, sussistano indizi che le loro dichiarazioni sono inesatte, l'ufficio deve pignorare la parte litigiosa del reddito quale credito contestato per l'importo indicato dall'escutente (DTF 110 III 22 s., cons. 2; DTF 106 III 14, cons. 2; Ochsner, op. cit., n. 39 ad art. 93).

### **E. 4**

Riguardo al calcolo del minimo di esistenza, il ricorrente critica la decisione impugnata su tre punti.

#### **E. 4.1**

L'escusso afferma innanzitutto che il suo consumo annuale di nafta si aggirerebbe attorno a 3'000 litri, occasionandogli una spesa media mensile di circa fr. 325.-- (mentre l'Ufficio ha computato un importo di fr. 188,10). Senonché l'escusso non ha dimostrato le proprie allegazioni, né per quanto concerne il consumo né per quanto riguarda il pagamento effettivo dell'asserita spesa, che non può quindi essere riconosciuta. Infatti, secondo un

principio giurisprudenziale consolidato, possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a; vorder Mühlh , op. cit., n. 25 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 125; Ochsner , op. cit., n. 82 ad art. 93).

#### **E. 4.2**

L'escusso chiede inoltre che venga computato un importo complessivo mensile di fr. 627.-- a titolo di premi della cassa malati. Orbene, solo i premi dell'assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, ad esclusione dei premi dell'assicurazione malattie complementare, che non è indispensabile giusta l'art. 93 LEF (DTF 134 III 325-326, cons. 3). Nel caso di specie, si evince dal doc. F prodotto dal ricorrente che i suoi premi LAMal e quelli di sua moglie ammontano complessivamente a fr. 476,20 (2 x 238,10), ovvero esattamente quanto computato dall'Ufficio, la cui decisione va pertanto confermata.

#### **E. 4.3**

Il ricorrente chiede infine che nel minimo di esistenza vengano computati i premi che paga per altre assicurazioni (assicurazione vita, stabili, responsabilità civile e mobilia), per un importo complessivo di fr. 395.-- al mese (in luogo dei fr. 200.--/mese ammessi dall'Ufficio). Ebbene, trattandosi di assicurazioni non obbligatorie i relativi premi in linea di principio non possono essere ritenuti assolutamente indispensabili giusta gli art. 92 e 93 LEF (cfr. Vonder Mühlh , op. cit., n. 27 ad art. 93) . Si potrebbe sì giungere ad una conclusione diversa per i premi dell'assicurazione di responsabilità civile stabili (in tal senso: A. Bühler , *Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum*, AJP/PJA 2002, p. 647 ad III/2/A/a), qualora si riferiscano all'abitazione principale dell'escusso e le relative spese corrispondano all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete. In effetti, ancorché tale assicurazione non sia obbligatoria nel Canton Ticino, in pratica lo è per i fondi gravati da ipoteche, siccome le banche ne impongono la sottoscrizione al proprietario. La questione può comunque essere lasciata indecisa nella fattispecie, siccome il premio pagato dall'escusso (fr. 95,10/mese, pari a fr. 1'141,30: 12, cfr. doc. G) è inferiore a quanto computato dall'Ufficio alla voce "assicurazioni diverse" (fr. 200.--). Una riduzione di quest'ultima cifra è d'altronde esclusa, stante il divieto della *reformatio in peius* stabilito dall'art. 22 LPR. Potrà però se del caso essere attuata nell'ambito di un'eventuale nuovo (futuro) pignoramento.

#### **E. 4.4**

Nelle sue osservazioni, il precedente chiede che le spese mensili per l'alloggio dell'escusso vengano limitate a un massimo di fr. 1'200.-- in virtù del principio secondo cui nel minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli , op. cit., n. 126, p. 40). L'onere di fr. 1'986.--/mese ammesso dall'Ufficio risulterebbe infatti inammissibilmente elevato in rapporto alle condizioni di reddito dichiarate dai coniugi RI 1. Il già menzionato divieto della *reformatio in peius* si oppone però all'accoglimento di questa domanda, che il precedente non ha formulato nella forma di un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF contro la (nuova) decisione del 16 giugno 2008. Ciò detto, l'Ufficio

esaminerà la questione nell'ambito di un'eventuale nuovo (futuro) pignoramento.

#### **E. 4.5**

Va di conseguenza confermata la cifra di fr. 4'401.13 stabilita dall'Ufficio quale minimo di esistenza dei coniugi RI 1.

#### **E. 5**

Sulla base degli accertamenti indicati sopra al considerando 3, l'Ufficio determinerà i rispettivi redditi dei coniugi e, se del caso, chiederà al ricorrente di versare la parte dei propri redditi eccedente la sua quota del minimo di esistenza comune. Qualora tale eccedenza dovesse superare l'importo stabilito nella decisione impugnata, l'Ufficio procederà al pignoramento complementare della differenza, d'ufficio in applicazione dell'art. 145 LEF o su richiesta dell'escutente giusta l'art. 115 cpv. 3 LEF (decisione 19 marzo 1997 dell'autorità di vigilanza del Canton Obwald, BLSchK 2000, 101 s.). Per quanto riguarda i redditi dei mesi successivi al suddetto accertamento, l'Ufficio stabilirà una quota pignorata fissa, pari alla media mensile delle (eventuali) quote pignorate i mesi precedenti (cfr. le sentenze 24 novembre 1999 dell'autorità di vigilanza di Basilea-Campagna, in BLSchK 2000, 61, e 16 gennaio 2003 dell'autorità di vigilanza friborghese, in BLSchK 2006, 193 s., cons. 3b/aa), e notificherà la sua decisione sia all'escusso sia – giusta l'art. 99 LEF – alle società per le quali lavora.

#### **E. 6**

Al termine dei suoi accertamenti, l'Ufficio valuterà anche se segnalare alle autorità penali eventuali ipotesi di reato connesse all'apparente dissimulazione delle polizze di assicurazione SwissLife (il cui pignoramento, notificato all'assicuratore il 29 maggio 2008, dovrà peraltro essere formalmente indicato nel verbale di pignoramento), alla vendita di 2 azioni Swisslife il 19/12/07 (cfr. estratto UBS allegato al verbale interno di pignoramento del 1/4/2008) e all'eventuale omessa dichiarazione di redditi in occasione del pignoramento in esame o di precedenti pignoramenti, tenuto conto del tenore di vita dei coniugi RI 1, che permette loro di pagare interessi ipotecari trimestrali di quasi fr. 6'000.--, premi assicurativi mensili per oltre fr. 1'000.--, le spese connesse a due veicoli (immatricolati a nome della moglie), importi d'imposte arretrate di fr. 1'000.--/mese (senza contare il rimborso di fr. 15'000.-- di marzo 2007).

#### **E. 7**

Il ricorso va pertanto parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 22 LPR, art. 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.